

COPIA



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA N.24 DEL 15/04/2015

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 5384 del 09/04/2015, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione ordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA LUCIANA, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina	X	2) Gasperini Daniele	X
3) Tedaldi Daniele	X	4) Pozzi Nadia	X
5) Alessandri Albert	X	6) Dellachiesa Pamela	X
7) Baldazzi Sabrina	X	8) Rossi Fabrizio	X
9) Ricci Azzurra	X	10) Baldazzi Stefano	X
11) Villa Simonetta	X	12) Pollini Matteo	X
13) Mauri Cristiano	X	14) Merciarì Fausto	X
15) Brunetti Ivan	X	16) Biancoli Flavio	X

Partecipa, il Segretario Com.le Sup. Dott. MARCO POLLINI.

Il Presidente GARBUGLIA LUCIANA, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: ROSSI FABRIZIO, MERCIARI FAUSTO, POLLINI MATTEO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 08.04.2015.

UDITA la Relazione dell'Assessore Albert Alessandri.

DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della registrazione, sottoriportata.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Voti favorevoli :N.12

Voti contrari :N.2 (Brunetti, Pollini)

Astenuti :N.1 (Mauri),

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

ASS. ALESSANDRI

Vale quanto detto nei punti precedenti, inoltre per quel che riguarda la Tasi diciamo che vale quello che ha detto il Presidente, circa il mantenimento della tassazione in corso e delle regolamentazioni già in essere in questa Amministrazione Comunale, le considerazioni varie che sono state fatte, per quanto riguarda la Tasi le normative prevedono che la tassazione massima di Imu più Tasi possa essere pari al 10,6, ne consegue che la Tasi per il nostro comune è pari al 3,3 per mille relativamente all'abitazione principale, su tale importo vengono applicate delle detrazioni progressive, quindi in questo caso c'è quella progressività di cui parlava prima il Cons. Brunetti, detrazioni che operano rispetto a quello che è un dato certo, ovvero la rendita catastale, quindi fino a 250 Euro di rendita catastale vi è una detrazione di 140 Euro, da 250,01 a 400 Euro vi è una detrazione di 100, con una rendita catastale da 400 a 500 Euro la detrazione passa a 60 e per le rendite catastali superiori a 500 Euro a questo punto non vi è più detrazione. L'1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale è vero per il resto in quanto l'Imu a questo punto sugli altri fabbricati opera al il 10,6.

CONS. MERCIARI

Mi riallaccio al discorso che avevo fatto in Commissione che poi mi è stato spiegato ma vorrei che venisse preso in considerazione il prossimo anno se non va in porto il discorso della local tax o rimarrà tutto così. Sulla Tasi rivedere una defiscalizzazione su chi ha figli a carico sotto il 18° anno di età, credo sia una cosa importante, c'era, è stata tolta dallo Stato, mi ero preoccupato perché mi hanno detto che l'avevamo tolta noi io o non ero presente perché ci tenevo tanto a questa cosa, per cui magari per la prossima volta vedere se è possibile inserirla.

ASS. ALESSANDRI

Abbiamo risposto nei punti precedenti dove abbiamo dato la disponibilità l'abbiamo detto in il commissione, l'abbiamo confermato l'impegno a valutare tutta questa parte qui quindi...

SINDACO

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: astenuti 1 (Mauri).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

Uff. proponente RAGIONERIA
L'Assessore ALESSANDRI ALBERT

RICHIAMATO l'art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola: nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 669 dell'art.1 della citata L. n.147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

PRESO ATTO che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art.1 della citata L. n.

147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ATTESO che per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

PRESO ATTO che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art.1 della citata L. n.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille.

CONSIDERATO che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento.

RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 683, della L. n.147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI.

VISTO il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili approvato con propria e separata deliberazione in data odierna.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha confermato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 (da leggersi per effetto alle norme sopra riportate unitamente a quelle Tasi deliberate con il presente atto) nella medesima misura dello scorso anno e

precisamente:

- aliquota di base pari allo 1,06 per cento;
- aliquota ridotta pari allo 0,30 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013;
- IMU non dovuta per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'art.2 del D.L. 31/08/2013 n.102.

CONSIDERATO che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2015 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015 come di seguito indicate.

CONSIDERATO altresì:

- che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, oppure, alternativamente, mediante applicazione alle abitazioni principali dell'aliquota progressiva del 2,5 per mille;
- che il Comune, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile al prelievo IMU.

ATTESO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso di euro 900.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- aliquota Tasi del 3,3 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- detrazioni per abitazione principale, da applicarsi agli immobili di categoria con esclusione di quelli A1, A8 e A9 che già scontano la detrazione imu, di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa euro	Detrazioni euro
Fino a 250	140,00

Da 250,01 a 400,00	100,00
Da 400,01 a 500,00	60,00
Da 500,01	0,00

- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU è stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille).

PRECISATO che:

- il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);
- che la detrazione spetta in proporzione al numero di soggetti passivi che utilizzano l'immobile quale abitazione principale e del periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è utilizzata quale abitazione principale.

RICORDATO che all'interno del Regolamento è previsto che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di definizione delle aliquote, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

DATO ATTO che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto in € 900.000,00 garantiscono la copertura del 51,11% dei costi complessivi dei servizi indivisibili, pari ad € 1.760.990,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2015, individuati **dall'allegato "A"** alla presente deliberazione, parte integrata e sostanziale della stessa.

CONSIDERATO che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione.

DATO ATTO che resta ferma l'applicazione dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n.147/2013.

ATTESO che ai sensi dell'art.1, comma 169, della L. 296/2006 *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote*

si intendono prorogate di anno in anno”.

RICORDATO che il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015.

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL da parte del Responsabile del Settore Contabile.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Contabile,

D E L I B E R A

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili(TASI), sulla base della valutazione espresse in premesso ed in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione alla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- aliquota pari al 3,3 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU risulta già fissata al 10,6 per mille);

2. di prevedere le seguenti detrazioni per abitazione principale, da applicarsi alle unità abitative di categoria A, con esclusione di quelle A1, A8 e A9 che già scontano la detrazione imu, di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa euro	Detrazioni euro
Fino a 250	140,00
Da 250,01 a 400,00	100,00
Da 400,01 a 500,00	60,00
Da 500,01	0,00

3. di precisare che:

- il valore della rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è

costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

- che la detrazione spetta in proporzione al numero di soggetti passivi che utilizzano l'immobile quale abitazione principale e del periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è utilizzata quale abitazione principale;

4.di dare atto del valore regolamentare della presente deliberazione ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n.446/1997;

5.di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

6.di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

AM/gp

COPIA

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 23-03-2015

Il Responsabile del Settore
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 23-03-2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GARBUGLIA LUCIANA

Segretario Com.le Sup.
F.to POLLINI MARCO

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 29-04-2015 Reg.n. 190

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
[x] in data 10-05-2015 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-04-2015 al 14-05-2015 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
() carta libera soltanto per uso amministrativo
() in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo